

# I SOGGETTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

La norma tributaria impositrice individua:

- il soggetto creditore del tributo (c.d. **soggetto attivo**);
- il soggetto debitore (c.d. **soggetto passivo o contribuente**) che è tenuto all'adempimento del tributo per effetto della titolarità della manifestazione di ricchezza sottoposta a imposizione.

# I SOGGETTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Tale modello **può essere derogato** qualora vi siano particolari esigenze.

Dal lato del **soggetto attivo**, la titolarità del credito può essere trasferita ad un soggetto diverso da quello previsto dalla fattispecie per esigenze di organizzazione finanziaria dello Stato limitatamente alla fase di attuazione, controllo o di realizzazione del credito.

# I SOGGETTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Dal lato del **soggetto passivo** del tributo vi può essere l'esigenza di:

- Spostare l'obbligo di adempimento dell'obbligazione tributaria su un soggetto diverso da quello titolare della capacità contributiva indicata dalla legge;
- attribuire doveri di collaborazione all'attuazione della norma a soggetti terzi ma in contatto con il fatto a rilevanza tributaria.

# I SOGGETTI ATTIVI

Una **prima differenziazione** tra i soggetti attivi può essere fatta sulla base della qualificazione del tributo come erariale o locale che tiene conto, quindi, della **destinazione del gettito** garantito dalla norma impositrice.

# I SOGGETTI ATTIVI

Generalmente, il soggetto titolare del credito coincide con il soggetto che dispone della **titolarità di poteri attuativi** volti alla realizzazione coattiva del tributo.

Ma i poteri attuativi possono essere affidati ad un soggetto diverso dal titolare del credito tributario.

# L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

L'AF è la struttura amministrativa statale deputata funzionalmente alla attuazione della normativa tributaria e si articola in:

- **livello di indirizzo politico** (Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- **livello operativo** (Agenzie fiscali).

## L' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- Il **Ministero** dell'Economia e delle Finanze ha competenza in materia di politica economica, politica finanziaria, bilancio e fisco.
- Le **Agenzie fiscali** ricoprono, invece, un ruolo operativo al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti (l'assetto dell'Agenzia è articolato in **Uffici Centrali e Regionali**, con funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo e **Uffici periferici**, con funzioni operative).

# LE AGENZIE FISCALI

Le Agenzie fiscali sono:

- Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Agenzia del Demanio.



## LE AGENZIE FISCALI: peculiarità.

- hanno **personalità giuridica di diritto pubblico**;
- il loro operato è sempre sottoposto alla **vigilanza** del MEF;
- godono di **autonomia gestionale ed amministrativa**;
- nel rispetto dei propri statuti interni, individuano i principi generali e le modalità di funzionamento a cui l'intero organismo deve attenersi.

# LE AGENZIE FISCALI: peculiarità.

Le Agenzie fiscali regolano il proprio rapporto con il MEF attraverso **atti di natura convenzionale** con cui sono stabiliti:

- i servizi da erogare;
- gli obiettivi da realizzare;
- le risorse economiche a cui poter attingere.

# LE AGENZIE FISCALI: organizzazione interna.

Sotto il profilo della **Struttura organizzativa interna**, le Agenzie fiscali sono composte da:

- un Direttore dell'Agenzia (che ha la legale rappresentanza);
- un Comitato direttivo (che valuta scelte strategiche, alcune poste dal Direttore, e delibera, su proposta del Direttore, su statuti, regolamenti, atti generali);
- un Collegio dei revisori dei conti (che svolge compiti di controllo contabile e gestionale).

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE

**È la più importante delle Agenzie fiscali ed è competente per quanto concerne le II.DD., Iva ed altre entrate non rientranti nella sfera di competenza di altre agenzie. Ad essa spettano i poteri di:**

- amministrazione;
- accertamento;
- riscossione;
- gestione del contenzioso;
- servizi catastali;
- conservatorie dei registri immobiliari.

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si articola in:

- **Direzione centrale** con compiti direzionali e coordinativi;
- **Direzioni regionali** con compiti consultivi e di coordinamento degli uffici periferici;
- **Direzioni provinciali** che sono preposte all'applicazione, sul territorio provinciale, di tutti i tributi di competenza dell'Agenzia. Queste ultime sono, a loro volta, organizzate in Ufficio controlli ed Uffici territoriali.

# LE ALTRE AGENZIE FISCALI

- **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:** competente in materia di diritti doganali, fiscalità connessa agli scambi internazionali ed accise sulla produzione e i consumi;
- **Agenzia del Demanio:** si occupa dell'amministrazione e della manutenzione dei beni immobiliari dello Stato.

# GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

Hanno competenza in relazione al servizio di riscossione delle entrate (non solo i tributi) nonché in materia di esecuzione forzata.

Oggi a tale compito è deputata l'**Agenzia delle Entrate – Riscossione** per tutto il territorio nazionale, ad eccezione che per la Sicilia ove opera Riscossione Sicilia S.p.A.

Gli enti locali possono, invece, servizi di società private di riscossione.

# LA GUARDIA DI FINANZA

- In qualità di **organo di polizia tributaria**, collabora con gli uffici finanziari nell'attività di accertamento delle imposte nonché di repressione delle relative violazioni.
- In qualità di **organo di polizia giudiziaria**, può essere di ausilio agli uffici finanziari attraverso la trasmissione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, di documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o per mezzo altre forze di polizia.



# LA GUARDIA DI FINANZA

A livello di organizzazione interna, la G. di F. si articola in tre distinti livelli:

- centrale (Comando Generale);
- regionale (Comandi Regionali);
- provinciale (Comandi Provinciali).

Vi è poi una struttura **intermedia** tra il livello centrale e quello regionale: i cd. Comandi interregionali.

## IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Previsto dall'**art. 13 della L. n. 212/2000**, è un organo monocratico unico, con sede in Roma (prima della riforma tributaria del 2023 era presente in ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ed era nominato dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado). Il garante unico è scelto e nominato dal Ministro dell'Economia e Finanza per la durata di 4 anni, rinnovabile una sola volta. Tra magistrati, professori universitari in materie giuridiche o economiche, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri designati dai rispettivi ordini.

Sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di altro soggetto, può:

- rivolgere raccomandazioni ai direttori delle agenzie fiscali;

- può accedere agli uffici per controllare funzionalità dei servizi e assistenza e di informazioni al contribuente;

- richiamare uffici al rispetto dei termini di rimborso e sui diritti dei contribuenti nel corso delle verifiche fiscali;

- relazione semestralmente su attività svolta al Ministro e si interfaccia con GdF e Parlamento sui rapporti tra fisco e contribuente.